PORSCHE CARRERA CUP ITALIA

Luogo: **Scarperia San Piero** **Documento n°: 2.16**

Data: **01.11.2026** **Ora: 12.58**

Decisione n° 8

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 22 Ominia Motorsport Conduttore Quintieri Ermanno
Direttore di Gara, Cronometristi, tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del direttore di Prova, avendo esaminato i video, convocati ed ascoltati il Concorrente /Conduttore o Team Manager avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura N° e Concorrente:	22 Ominia Motorsport Conduttore
Conduttore	Quintieri Ermanno
Ora del fatto:	11.35
Sessione:	Gara 2
Fatto:	La vettura n.22 in curva T2 porta fuori pista la n. 25 facendogli perdere posizioni.
Violazione:	Art.4.3 (Comportamento dei Conduttori) lettera Q) RDS Velocità in Circuito Art.89 (obblighi particolari dei conduttori) RSN 2026
Visti gli articoli di riferimento	Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art 89 (obblighi particolari dei conduttori) RSN 2026, Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art. 216 bis lett A (Penalità in tempo, Drive Through, Stop & Go, Retrocessione in griglia) RNS 2026 Art. A 25.1 del regolamento PCCI 2026
Decisione:	Di applicare nei confronti del Concorrente n. 22 Ominia Motorsport Conduttore Quintieri Ermanno una penalità in tempo di 5" . Si applica n. 1 penalty points ex Allegato A6.1 Regolamento Sportivo PCCI 2026(totali n. 6 penalty points PCCI 2026). In ottemperanza all'art. A25.1 avendo il conduttore accumulato n. 6 punti di penalità durante l'ultima gara viene aggiunta la penalità in tempo di 10" da aggiungere alla classifica finale di gara 2.
Motivazione:	La vettura n.22 non rispettava gli obblighi particolari dei conduttori, provocando un incidente con le vettura n.25 facendogli perdere posizioni.

Per questi motivi,il concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN. La presente decisione viene presa in conformità a quanto previsto dagli artt. 210.3 III, 215, 215bis, 216, 216bis, 227, 228, 229 del vigente RSN ognuno per la sua area di competenza. Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

Paolo Longoni
Presidente

I Commissari Sportivi
Simone Leoni

Marco Tani

Ricevuta da parte del concorrente:
Concorrente:
Data: 01/11/2026 Ora: 13.21 Firma:

( ) **Notifica ex art. 215 RSN**
( ) **Penalità esposta monitor**
( ) **Esposta albo gara**

Esposto alle: 13:25